

Nella causa iscritta al R.G.L. n. 5594/2025 promossa da:

OUANANE DORRA in qualità di genitore di BOUZEYENNE RAYAN ass. avv.
SEBASTIANO ROMEO

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

I.N.P.S. ass. avv.ta EMILIA CONROTTO

- PARTE CONVENUTA -

La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro,
considerato che:

1.

Ouanane Dorra, in qualità di genitore di Bouzeyenne Rayan. ha evocato in giudizio l'Inps, chiedendo al tribunale: di accertare e dichiarare il proprio diritto al pagamento dell'indennità di frequenza dal mese di dicembre 2021 sino al mese di settembre 2023 e dal mese di aprile 2025 al mese di maggio 2025; di condannare l'Inps al pagamento della somma di euro 5.245,60, dovuta dal mese di dicembre 2021 sino al mese di settembre 2023 e dal mese di aprile 2025 a maggio 2025; di accertare e dichiarare il proprio diritto al pagamento dell'indennità di frequenza dal mese di settembre 2025, subordinato al certificato di iscrizione e di frequenza per l'anno 2025/2026; condannare l'Inps al pagamento dell'indennità di frequenza da settembre 2025 e per i mesi successivi che verranno a maturazione;

la ricorrente, a sostegno delle domande proposte, ha allegato: che l'indennità di frequenza le è stata riconosciuta dall'anno 2019 fino al mese di maggio 2022 per il figlio Bouzeyenne Rayan riconosciuto dalla commissione medica dell'Inps minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età; che il



figlio negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025 è stato iscritto e ha frequentato in maniera regolare l'istituto comprensivo Pacinotti di Torino; che il proprio permesso di soggiorno è scaduto a novembre 2021; che, tuttavia, il tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta ha riconosciuto il diritto del minore di rimanere in Italia; che l'Inps le ha riconosciuto l'indennità di frequenza solamente da ottobre 2023 a marzo 2025, scadenza del permesso di soggiorno;

secondo la ricorrente, l'Inps illegittimamente le avrebbe negato l'indennità di frequenza per il figlio minore Bouzeyenne Rayan nei periodi in cui non era in possesso del permesso di soggiorno, in quanto sussistevano tutti i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio e, in particolare, il soggiorno regolare sul territorio italiano, dimostrato dal fatto che il minore ha regolarmente frequentato la scuola dell'obbligo dall'anno scolastico 2021/2022 all'anno scolastico 2024/2025 e dal fatto che il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta l'ha autorizzata alla permanenza sul territorio nazionale per assicurare cure e assistenza al figlio minore;

2.

l'Inps si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente;

3.

in fatto è pacifico e, in ogni caso, documentale che:

- Il minore Bouzeyenne Rayan con verbale del 13-06-2019 è stato riconosciuto minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90) - indennità di frequenza con decorrenza dalla data della domanda del 10/2/2019 e con revisione ad aprile 2022 (doc. 1 conv);
- dal mese di marzo 2020 è stata liquidata l'indennità di frequenza con decorrenza 1.3.2020 con la precisazione che "La prestazione è stata concessa fino al mese di novembre 2021, data di scadenza del suo permesso di soggiorno". (doc. 2 conv.);
- la prestazione è stata erogata fino al mese di giugno 2020;
- la prestazione è stata ricostituita ed è stata pagata per il periodo da ottobre 2020 fino al mese di giugno 2021 (doc. 3 conv.);



- la prestazione è stata ricostituita ed è stata pagata da luglio 2021 fino al mese di novembre 2021, data di scadenza del permesso di soggiorno (doc. 4 conv);
- 6)
- su tutti i provvedimenti è specificato “La prestazione è stata concessa fino al mese di novembre 2021, data di scadenza del suo permesso di soggiorno”;
- in data 12/05/2022 il minore è stato sottoposto a visita di revisione in esito alla quale è stato riconosciuto minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90) e con revisione a maggio 2027 (doc. 5);
- con decreto emesso dal Tribunale dei minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta in data 15 marzo 2023 (doc. ric.) la ricorrente è stata autorizzata a permanere in Italia, allo scopo di prodigare assistenza e cure mediche alla prole minore, per il periodo di tre anni dalla data di deposito del decreto;
- con successivo decreto dell'11/7/2025 emesso dal Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, prodotto dalla ricorrente in data 8/2/2025, la ricorrente è stata nuovamente autorizzata alla permanenza sul territorio nazionale per la durata di 2 anni;
- la domanda di ricostituzione documentale del 22/02/2024, cui sono stati allegati i passaporti (doc. 6-7 conv.), è stata respinta con provvedimento del 20/09/2024 (doc 11 conv.) con la seguente motivazione: “Il titolo di soggiorno risulta scaduto 11/2021, il titolo presentato copre da 09/2023.[...]”;
- alla luce dei permessi di soggiorno rilasciati con validità dal mese di settembre 2023 fino al 15.03.2025 (doc. INPS 9), con TE08 dell'11.02.2025 (doc. 15 conv.), il competente ufficio dell'Inps ha provveduto a ripristinare la prestazione dal mese di ottobre 2023 (primo giorno del mese successivo al rilascio del permesso di soggiorno dell'01-09-2023) al mese di marzo 2025 data di scadenza dello stesso permesso di soggiorno (doc. 9 conv.);
- con deliberazione n. 19 del 6/10/2025 (doc. 16 conv.), il Comitato Amministratore dell'Inps, tenuto conto che il nuovo permesso di soggiorno della ricorrente, rilasciato dopo quello scaduto il 12/11/2021, risale al 1/9/2023 con scadenza al 15/3/2025, ha ritenuto non sussistente il diritto all'indennità di frequenza per i periodi oggetto di causa e, segnatamente, per il periodo dicembre 2021-settembre 2023, aprile 2025 d maggio 2025;



- il Comitato Amministratore nella predetta deliberazione ha ritenuto che il decreto, emesso dal Tribunale dei minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta in data 15 marzo 2023, non costituisce titolo assimilabile ai permessi di soggiorno di cui all'art. 41, comma 1, TU immigrazione, ma uno strumento normativo finalizzato alla regolarizzazione dello straniero attraverso l'acquisizione di un regolare titolo di soggiorno;

4.

riassumendo, sulla base di quanto sopra esposto, la questione da risolvere nel presente giudizio è se nel periodo dicembre 2021-settembre 2023, aprile 2025 - maggio 2025 alla ricorrente, priva di permesso di soggiorno, spetti o meno l'indennità di frequenza per il figlio minore in possesso dei requisiti medico-legali per beneficiare di tale prestazione assistenziale in quanto riconosciuto dalla competente Commissione medica dell'Inps invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90);

5.

le disposizioni normative rilevanti nel caso di specie sono:

l'art. 31 commi 1 e 3 TU Immigrazione che statuisce:

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.[...]

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del



minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.”;

l'articolo 41 comma del TU Immigrazione che statuisce:

“1. Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31 sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.”;

6.

alla luce di tale normativa, risulta evidente che l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni di cui al sopra richiamato articolo 31 comma 3 consente il rilascio di un permesso di soggiorno affinché i genitori possano assistere il minore bisognoso di cure che si trova sul territorio italiano, ma non è essa stessa un permesso di soggiorno;

nel caso di specie, pertanto, non avendo la ricorrente domandato alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno di durata pari a quella stabilita dal decreto del Tribunale per i minorenni, non sussiste il diritto della medesima alla corresponsione dell'indennità di frequenza nel periodo dicembre 2021-settembre 2023, aprile 2025 e maggio 2025;

7.

deve essere respinta, infine, anche la domanda di accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità di frequenza dal mese di settembre 2025 e la conseguente domanda di condanna dell'ente all'erogazione della prestazione da tale data, in quanto al 26/6/2025, data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il diritto non era ancora maturato;

8.

per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto;

9.



risultando soddisfatti i requisiti reddituali previsti dall'art. 152 disp att. c.p.c. (così come modificato dall'art. 42 del d.l. 269/2003 conv. con modifiche dalla l. 326/2003) per l'esenzione del soccombente dalle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali, le spese di lite vanno compensate tra le parti;

P.Q.M.

Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,

- respinge il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di causa.

Torino, 10.2.2026

La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI

